

Chiasso, 4 dicembre 2012
Ris. mun. 1922 / 3 dicembre 2012

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

Signori
- Fabio Bianchi
- Bruna Bernasconi
6830 Chiasso

RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO:

**- ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE FABIO BIANCHI,
- ALL'INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA COMUNALE BRUNA BERNASCONI,**

**SULLE MOTIVAZIONI CHE STANNO ALLA BASE DELLA VARIANTE DI PR DI
POCO CONTO IN ZONA SOTTOPEZZ,**

**NONCHE' ALLA COMUNE SOLLECITATORIA DI ENTRAMBI I CONSIGLIERI
COMUNALI PER NON AVER RISPOSTO ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI**

Signor e Signora Consiglieri comunali,

Il Municipio ha preso dapprima atto, nella sua seduta del 2 ottobre 2012 mediante ris. mun. 1544, dell'interrogazione ricevuta il 26 settembre precedente del Cons. com. Fabio Bianchi, già Municipale responsabile del Dicastero pianificazione nella precedente legislatura, chiedente fra l'altro su quali basi tecniche e giuridiche si fonda la scelta di procedere mediante una variante di poco conto, dopo che da parte cantonale si è recentemente passati ad una giustificata ed estesa azione di ripristino della legalità nel campo della prostituzione. Lo stesso interrogante osserva che, per altro, lo stabile in questione come postribolo non provoca disturbo, mentre come discoteca sì, per cui chiede se la variante renda possibile anche questo secondo utilizzo.

Quindi l'Esecutivo ha preso atto, sempre nella sua seduta del 2 ottobre 2012 mediante ris. mun. 1545, dell'interpellanza trasformata in interrogazione di data 1. ottobre 2012 della Cons. com. Bruna Bernasconi sullo stesso tema.

Infine, i due Consiglieri comunali menzionati hanno inoltrato in data 26 novembre 2012 una comune interrogazione sul ritardo nel prendere posizione da parte dell'Esecutivo in merito.

Ora, già in passato si è avuto occasione di osservare come il termine dei 30 giorni sia di natura ordinatoria, ossia indicativo, e dall'altro il più delle volte per dare una risposta compiuta occorre il tempo necessario per farlo.

Lo scopo dell'esercizio non è il rispetto astratto del termine, bensì la presentazione di una risposta che sia soddisfacente per l'interrogante e abbia un senso rispetto alla problematica evidenziata.

Né infine, nella fattispecie, dal ritardo può derivare alcun documento di alcuna natura per nessuno.

Il tema della prostituzione è quanto mai adatto a dividere gli animi, poiché se da un lato il fenomeno è legale, ossia regolamentato da una legge cantonale, dall'altro il suo esercizio deve avvenire secondo determinate modalità su cui è molto complicato ottenere una convergenza.

Di certo, occorre riconoscere che i tempi odierni hanno quanto meno il merito di aver abbattuto molti muri di ipocrisia e di essersi chiaramente confrontati con i termini della questione.

Tuttavia il vero problema non è la prostituzione in sé, quanto lo sfruttamento del fenomeno e le concatenazioni di natura criminosa che vi si innestano.

Non sembra pertanto il caso di illudersi sulla portata della recente azione di ripristino della legalità in detto campo, in virtù del fatto che sono state messe a punto alcune procedure di natura esclusivamente formale, poiché per quel che attiene al fenomeno dello sfruttamento, che costituisce la piaga, resta verosimilmente ancora molta strada da percorrere, stante comunque che dovrebbe essere in arrivo una nuova legge cantonale in sostituzione della vigente.

Per quanto attiene ai quesiti delle interrogazioni, i 2 postriboli a cui si allude, sono inseriti in zona amministrativa-commerciale intensiva a 7 piani - AC7, dove sono ammesse destinazioni prevalentemente a carattere commerciale-amministrativo e/o artigianale-industriale, per cui ne consegue che essi sono conformi al Piano regolatore, attenuto che nell'ambito della recente procedura edilizia espletata, il Cantone ha formulato preavviso favorevole e che non sono state registrate opposizioni di sorta. Né infine i 2 postriboli nel passato hanno dato adito a lamentele da parte dei confinanti.

La proposta di variante di poco conto in zona Sottopenz trae origine dalla richiesta dei proprietari di ossequiare al piano formale, ossia formalizzare una situazione di fatto acquisita nel tempo da decenni, e in relazione alla quale, in base alla variante di PR, non sono tuttavia concessi ampliamenti, ritenuto che il sedime sorge a stretto confine con l'area boschiva, ed è circoscritto dai binari della ferrovia.

La modifica di poco conto proposta riguarda un mappale e consiste in una modifica di azionamento da "zona residenziale semi-estensiva a 3 piani - RSe3" a "zona speciale per attività economiche - ZSAE". Il nuovo articolo 44 quinter delle NAPR, parte prima, ammette destinazioni di carattere commerciale e pubblici esercizi (discoteca esclusa).

I presupposti per poter far capo a modifiche di poco conto sono definite nella Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) dagli artt. 34 e 35 e nel relativo Regolamento di applicazione (RLst) dagli artt. 42 e 43.

In particolare l'art. 34 Lst recita:

¹ Sono di poco conto le modifiche che toccano un numero limitato di persone e che:

- a) mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo, oppure
- b) interessano una superficie di terreno non superiore a 2000 mq.

² Sono inoltre di poco conto le modifiche che riguardano le reti di smaltimento delle acque o quelle per l'approvvigionamento idrico e di energie stabilite dal piano dell'urbanizzazione.

La giurisprudenza ha definito in un numero di 15/20 persone il concetto afferente ad un “numero limitato di persone”.

L'art. 42 del RLst recita:

- 1 La condizione del mutamento minimo del disciplinamento del suolo (lett. a) si riferisce in particolare ai parametri edilizi (altezza massima, distanza dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) ed alle linee d'arretramento.
- 2 Per il calcolo dei 2000 mq della lett. b) si considera la sola area oggetto di modifica.

Si tiene quindi a chiarire che il Municipio non ha avallato la modifica, ma l'ha solo presentata alle competenti autorità cantonali per il giudizio di loro competenza.

Spetta infatti ora al Dipartimento del Territorio verificare l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 34 cpv. 1 Lst., nonché la congruenza della modifica con l'intero Piano regolatore.

In ogni caso, ammesso che ne segua l'approvazione del Dipartimento, la variante di poco conto deve essere di seguito pubblicata per un periodo di trenta giorni, per garantire l'esercizio del diritto in uno Stato che si definisce tale.

Vogliate gradire, signor e signora Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretti